

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 13 del 28/12/1999 - rif.**

Determinazione n. 13 del 28/12/1999 - rif. legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2.1

Il criterio dell'accessorietà, richiamato dall'art.2, co.1, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., nella parte in cui dispone l'applicabilità delle norme della legge quadro ai contratti misti di lavori, forniture e servizi, deve essere inteso non in relazione ad una soggettiva e discrezionale valutazione, da parte delle amministrazioni appaltanti, in ordine alla strumentalità o secondarietà di una prestazione rispetto ad altra, bensì, in base ad un principio di obiettiva valenza funzionale, con riguardo alla effettiva consistenza economica delle singole concorrenti prestazioni; infatti, l'art.2, co.1, secondo periodo, della legge stessa integra il suddetto requisito dell'accessorietà con il criterio della prevalenza economica, ponendo un limite invalicabile (50 per cento) all'apprezzamento oggettivo dell'amministrazione appaltante circa l'incidenza, nella configurazione complessiva del contratto, del valore della prestazione dei lavori. Nel caso di contratto di fornitura e posa in opera, implicante prestazioni di lavori, che assumano rilievo economico superiore al 50 per cento del contratto, quand'anche la prestazione relativa ai lavori sia ritenuta subvalente rispetto alla fornitura del bene, trova applicazione la legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m. La normativa di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m. trova applicazione nei casi in cui la fornitura, indipendentemente dal suo valore economico, sia meramente strumentale rispetto alla funzione del contratto, avente ad oggetto principale la realizzazione di un'opera pubblica, così configurandosi quale contratto concernente i lavori pubblici in senso proprio.